X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza e C. 1463 Pavanelli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 59

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza e C. 1463 Pavanelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che in data 24 ottobre 2023 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1463, d'iniziativa della deputata Pavanelli ed altri, recante disposizioni in materia di turismo accessibile e inclusivo.

Avverte, quindi, che poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto delle abbinate proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

In sostituzione del relatore Caramanna, impossibilitato ad intervenire, illustra quindi brevemente il contenuto della citata proposta, composta di 9 articoli. Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 reca le finalità esplicitando che le disposizioni ivi contenute sono volte a garantire il diritto delle persone con disabilità motoria, sensoriale, intellettiva e relazionale di fruire di un turismo accessibile e inclusivo al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone disabili, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 nonché degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto delle competenze in materia di turismo attribuite alle regioni.

L'articolo 2 reca le definizioni di « turismo accessibile e inclusivo », « diritto al turismo accessibile e inclusivo », « mezzi mobili di pernottamento » e « spazi di relazione ».

L'articolo 3 prevede che le finalità della proposta all'esame siano conseguite attraverso la leale collaborazione tra istituzioni e operatori turistici: in tal senso, secondo il comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche eventualmente competenti in materia di turismo, promuovono rapporti di collaborazione con gli operatori turistici, con le

associazioni delle persone con disabilità e con le organizzazioni del turismo sociale, al fine della realizzazione di idonee campagne informative e di eventi formativi in materia di turismo accessibile. Inoltre, ai sensi del comma 2, i predetti soggetti pubblici aderiscono alla piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di agevolare la mobilità sull'intero territorio nazionale delle persone titolari del contrassegno di parcheggio per invalidi, rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

L'articolo 4 dispone obblighi alle strutture turistico-ricettive volti ad assicurare l'accessibilità delle strutture a chiunque, compresi le persone con disabilità e gli anziani, e al proprio personale, anche con disabilità. La garanzia di accessibilità riguarda altresì i servizi di trasporto pubblico locale.

Evidenzia che l'articolo 5 reca disposizioni concernenti la promozione istituzionale del turismo accessibile. Rileva che esso prevede l'istituzione di un « Portale del turismo accessibile » sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo – che adotta ogni iniziativa pubblicitaria o divulgativa finalizzata a favorire la diffusione dell'offerta turistica effettuata all'interno del portale –, contenente l'elenco delle strutture turistico-ricettive che offrono anche servizi di turismo inclusivo e accessibile e una dettagliata specificazione dei servizi offerti e delle infrastrutture, anche di natura tecnologica, all'uopo messe a disposizione. In tale elenco possono essere inserite le strutture turistiche che ne facciano richiesta e che possiedano i requisiti di accessibilità definiti con apposito decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro per le disabilità, sentite le associazioni del Terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'inclusione della struttura nel predetto elenco consente a questa di ottenere un bollino, denominato « Turismo accessibile », ostensibile anche nell'offerta di servizi nei portali di prenotazione *online*.

Segnala che l'articolo 6 è volto alla valorizzazione dei mezzi mobili di pernottamento – che secondo l'articolo 2 costituiscono una tipologia di ricettività diffusa consistente in unità abitative mobili, installate attraverso modalità accessibili che presentano al loro interno spazi più agevoli e con caratteristiche funzionali e tecnologiche idonee a ogni esigenza o necessità – equiparandoli alle camere di albergo ai fini dell'applicazione degli incentivi, comunque denominati, previsti dalla normativa nazionale per promuovere le innovazioni e gli adeguamenti strutturali funzionali a migliorare l'accessibilità.

Rileva altresì che l'articolo 7 prevede (comma 1), fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna struttura turistico-ricettiva beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale beneficio non è applicabile alle attività di formazione e aggiornamento previste come obbligatorie dalla legge (comma 2). Il comma 3 reca le modalità di denuncia fiscale ed esplicita che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile per altre finalità fiscali: è inoltre utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso. Il comma 4 specifica che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) e demanda gli adempimenti europei il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tempi e modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta sono demandati a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 5), decreto che definisce, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture turistico-ricettive hanno eventualmente fruito indebitamente (comma 6). Il comma 7 quantifica gli oneri in 15 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e ne indica la copertura a carico Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Fa poi presente che l'articolo 8, concernente la formazione, dispone che gli istituti professionali dei servizi alberghieri e della ristorazione, nell'ambito dell'attuazione della propria autonomia organizzativa e didattica, introducano, nell'indirizzo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, l'insegnamento obbligatorio della ristorazione, dell'ospitalità e dell'accoglienza accessibile e inclusiva, per almeno centoventi ore nel corso dell'anno scolastico o accademico, compresa la frequenza minima di tre ore settimanali di didattica in aula, oltre ad attività di laboratorio e uscite formative extrascolastiche (comma 1). Le modalità attuative delle predette disposizioni sono demandate a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del turismo e per le disabilità, che vi provvedono entro novanta giorni dall'approvazione della legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda, infine, che l'articolo 9 dispone in materia di sanzioni: chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e ai sensi della legge marzo 2006, n. 67, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.